

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione               | n. DET-AMB-2026-4093 del 24/07/2026                                                                                                                                                                                                                       |
| Oggetto                      | L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO RIAZZONE NEI COMUNI COMUNE DI CASALGRANDE (RE) E SCANDIANO (RE) - PRATICA 21422/2026 - PROCEDIMENTO RE26T0031 TITOLARE: F.E.R. S.R.L. |
| Proposta                     | n. PDET-AMB-2026-4279 del 23/07/2026                                                                                                                                                                                                                      |
| Struttura/Servizio adottante | Area Demanio Idrico                                                                                                                                                                                                                                       |
| Responsabile adottante       | DONATELLA ELEONORA BANDOLI                                                                                                                                                                                                                                |

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO:** L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **RIO RIAZZONE** NEI COMUNI COMUNE DI **CASALGRANDE (RE)** E **SCANDIANO (RE)** - PRATICA **21422/2026** - PROCEDIMENTO **RE26T0031**

**TITOLARE: F.E.R. S.R.L.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la L.R. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna"*.

*Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*

- *la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 01/07/2026 registrata al PG/2026/120175 del 14/03/2025 con cui F.E.R. S.R.L., C.F./P.IVA 02080471200 ha richiesto la concessione occasionale per l'occupazione di un'area del demanio idrico di m<sup>2</sup> 1.400 del Rio Riazzone nei Comuni di Casalgrande (RE) e Scandiano (RE), ad uso cantierizzazione per manutenzione straordinaria ponte ferroviario, individuata al foglio 12 area non censita a fronte del mappale 143 in Comune di Casalgrande (RE) e foglio 31 area non censita a fronte del mappale 86 in Comune di Scandiano (RE);

**DATO ATTO** che, trattandosi di occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a quarantacinque giorni, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.R. 7/2004 il titolo concessorio può essere rilasciato a seguito di istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda;

**VERIFICATO** che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2026/132995 del 21/07/2026, che ha dettato le

prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che:

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- le opere di cui al presente provvedimento di concessione rientrano fra gli interventi inerenti la ferrovia pubblica e pertanto, ai sensi degli artt. 59 e 60 del R.D. 9 maggio 1912 n. 1447, per le stesse si può applicare l'esenzione del canone di concessione;
- F.E.R. S.R.L. rientra fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è esentato dal versamento della cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

**DATO ATTO** che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**DATO ATTO** della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a F.E.R. S.R.L., C.F./P.IVA 02080471200 la concessione per l'occupazione occasionale di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Riazzone, di m<sup>2</sup> 1.400, nei Comuni di Casalgrande (RE) e Scandiano (RE), catastalmente identificata al foglio 12 area non censita a fronte del mappale 143 in Comune di Casalgrande (RE) e foglio 31 area non censita a fronte del mappale 86 in Comune di Scandiano (RE), per uso cantierizzazione per manutenzione straordinaria ponte ferroviario, codice pratica RE26T0031;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/08/2026**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/07/2026 (PG/2026/135399 del 23/07/2026);
4. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
5. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari Incaricato di funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Demanio Idrico - Sezione Territoriale Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a F.E.R. S.R.L., C.F./P.IVA 02080471200 (cod. pratica RE26T0031).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Riazzone, individuata al foglio 12 area non censita a fronte del mappale 143 in Comune di Casalgrande (RE) e al foglio 31 area non censita a fronte del mappale 86 in Comune di Scandiano (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a m<sup>2</sup> 1.400, è destinata ad uso cantierizzazione per manutenzione straordinaria ponte ferroviario.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Le opere di cui al presente provvedimento di concessione rientrano fra gli interventi inerenti la ferrovia pubblica e pertanto, ai sensi degli artt. 59 e 60 del R.D. 9 maggio 1912 n. 1447, per le stesse si può applicare l'esenzione del canone di concessione.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Essendo il F.E.R. S.R.L. un soggetto pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

**ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 agosto 2026.

**ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ**

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione,

quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere

in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Si fanno proprie le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2026/129646 del 15/07/2026 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Reggio Emilia, che viene allegato come atti endo-procedimentali al presente provvedimento.

#### **ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa

come stabilito dall'art. 21, co. 1, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.



AGENZIA PER LA  
SICUREZZA TERRITORIALE  
E LA PROTEZIONE CIVILE  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA



SETTORE COORDINAMENTO SICUREZZA TERRITORIALE

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE BACINI IDROGRAFICI ENZA-CROSTOLO-TRESINARO

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a. **ARPAE Sac di Reggio Emilia**

Area Demanio Idrico – Sezione Territoriale Ovest

Sede di Reggio Emilia

Piazza Gioberti, 4

Reggio Emilia 42121

[reggioemilia@pec.arpae.it](mailto:reggioemilia@pec.arpae.it)

e, p.c.

**F.E.R. Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L.**

[fer@legalmail.it](mailto:fer@legalmail.it)

*Risposta alla richiesta Prot. 02.07.2026.0041549.E  
, (avvio procedimento)*

**OGGETTO:** Area Demanio Idrico – Rilascio NULLA OSTA IDRAULICO – Pratica N. 21422/2026 - **Procedimento RE26T0031** - Richiesta di concessione occasionale di area demaniale per uso cantierizzazione, entrambe le sponde del **Rio Riazzone**, Foglio. 12 mappale 143 fronte in **Comune di Casalgrande** e Foglio 31 mappale 86 fronte in **Comune di Scandiano (RE)**. Richiesta parere ai sensi del R.D. 523/1904, L.R. 7/2004 e L.R. 13/2015.

**RICHIEDENTE:** FER Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.

Visti:

- la richiesta di parere idraulico, riferita alla richiesta inoltrata a codesto Ufficio Territoriale da FER Srl e registrata con Prot. 0041255 del 01/07/2026;
- la richiesta di parere idraulico, riferita alla richiesta inoltrata a codesto Ufficio Territoriale, dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna e registrata con Prot. 0041549 del 02/07/2026;
- la documentazione progettuale redatta dal richiedente dalla quale si evince che risulta necessario effettuare un intervento di manutenzione straordinaria del ponte linea ferroviaria FER Reggio Emilia-Sassuolo, al km 07+508, per la riparazione delle sottostrutture e di ripristino superficiale dell'intradosso dell'impalcato con annessa protezione idraulica a valle dell'infrastruttura.

Tenuto conto:

Via Emilia Santo Stefano 25  
Email: [stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it)  
Via della Croce Rossa 3

42121 Reggio Emilia tel 0522 407 711  
PEC: [stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
42122 Reggio Emilia tel 0522 585 911

| INDICE                        | LIV. 1 | LIV. 2 | LIV. 3 | LIV. 4 | LIV. 5 | ANNO | NUM | SUB. |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|------|
| a uso interno: DP/ / Classif. |        |        |        |        | Fasc.  |      |     |      |



ISO 9001:2015 n.44678/23/S  
Registration n. IT148088

arpa.Arpae Emilia-Romagna - Prot. 21/07/2026.0132995.E



- la Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 in particolare l'art. 13, per i soli aspetti inerenti alla funzionalità idraulica;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, che, all'art. 19, prevede che mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione, esercita, in particolare, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;
- la delibera di Giunta regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 *"Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge"*, in particolare il punto 3. Nulla osta/autorizzazione idraulica della Direttiva;
- il PAI e la Direttiva dell'Autorità di bacino del Fiume Po contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 ed aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006 e l'approvazione di un "aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (da ora in avanti denominata **Direttiva PAI**) e del PGRA del distretto idrografico del fiume Po: fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia" con Decreto n. 49/2022;
- il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale ed approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;
- Decreto 32/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po: Art. 65, comma 7 e art. 68, comma 4ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Adozione di misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023 ed individuate dal piano speciale preliminare redatto ed approvato in conformità all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 22 del 13 febbraio 2024". Allegato 9: "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica dei ponti e delle infrastrutture;
- la D.G.R. N. 714 del 09/05/2022, *"Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del Demanio idrico"*, ai sensi della legge n. 13/2015;

- il R.D. 25/07/1904 n. 523, *"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"* ed in particolare gli artt. 12, 93 e seguenti, nonché l'art. 96, comma f);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia 2019;
- l'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, decreto 17 gennaio 2018 e la relativa CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell' *"Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"* di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

Considerato che:

- per accedere all'area di lavoro verrà suddiviso il cantiere in due aree:
  - *area di stoccaggio* del materiale posta a monte e a valle del ponte;
  - *area di lavoro* posta in prossimità dell'impalcato.
- le due zone sono collegate tra loro mediante un guado carrabile provvisorio da realizzarsi con materiale di riporto quale ghiaia o ciottoli con idonea canalizzazione atta a consentire il deflusso delle acque di scorrimento;
- L'accesso al cantiere è pensato essere posto lungo Via Smonto Riazzone.
- il cantiere è pensato svilupparsi in più fasi:
  - Sfalci e pulizia generale: consiste in tutte quelle attività preliminari volte alla formazione di un piano di lavoro idoneo alla cantierizzazione (ceduature, scavi e riporti in modo da permettere il posizionamento delle baraccature di cantiere);
  - Recinzioni e apprestamenti: consiste nelle attività volte a definire il perimetro e le modalità di accesso alle aree di cantiere;
  - Allestimento delle aree di stoccaggio e degli impianti fissi: consiste nelle attività volte alla costruzione e/o al posizionamento delle baracche di cantiere, alla realizzazione di eventuali allacci alla rete elettrica esistente o alla necessità di utilizzare un gruppo elettrogeno;
  - Allestimento della mantovana: consiste nelle attività di realizzazione del sistema di sicurezza contro le cadute di materiali dai veicoli circolanti sulla rete ferroviaria. Si tratta di pannelli inclinati e ancorati al parapetto del ponte esistente;
  - Demolizioni: consistono nelle attività di taglio, asportazione di elementi, irruvidimento superficiale (dette demolizioni superficiali), necessarie per le lavorazioni di collaggio di resina o calcestruzzo, e carotaggio continuo/perforazioni (dette demolizioni mirate) necessarie all'inserimento dei tiranti e dei drenaggi;



- Inserimento di tiranti e ancoraggi: consistono nelle attività di posa in opera dei tiranti orizzontali e di quelli passivi autoproforanti;
  - Protezione in c.a.: consiste nella realizzazione di una camicia in calcestruzzo armato necessaria a migliorare l'effetto monolitico dell'elemento strutturale oggetto di intervento;
  - Smobilizzo del cantiere.
- è inoltre prevista una difesa spondale e di fondo in massi ciclopici posta a valle dell'infrastruttura realizzata secondo le linee guida dell'Autorità distrettuale di Bacino massi ciclopici di massa compresa tra 1000 e 3000 kg intasati con uno strato di 50 cm di calcestruzzo.

Preso atto:

- che dai contenuti degli elaborati trasmessi l'inizio delle attività di cantiere è previsto per il giorno **16/08/2026**;
- che l'impresa esecutrice avrebbe la necessità assoluta di accedere alle aree e **avviare il cantiere entro e non oltre lunedì 3 agosto**, al fine di eseguire le attività di:
  - Allestimento logistico e cantierizzazione: posizionamento delle recinzioni, delle baracche di cantiere e preparazione delle aree di stoccaggio e di accesso;
  - Campionamenti e caratterizzazione ambientale: esecuzione dei prelievi e delle relative analisi chimiche di laboratorio sui materiali e sulle terre, adempimento normativo propedeutico e obbligatorio prima di poter procedere con qualsiasi successiva movimentazione o scavo strutturale.
- che la durata prevista delle attività che prevedono lavorazioni all'infrastruttura e che interesseranno anche l'area appartenente all'alveo del Rio Riazzone è stata quantificata in n. 2 settimane (15 giorni naturali consecutivi), con decorrenza dalla data di inizio delle lavorazioni in alveo (16/08/2026), e perciò cessante il giorno **31/08/2026**.

Per quanto sopra premesso, ai sensi del R.D. 25/7/1904 n.523 e s.m.i., nel rispetto della normativa in materia, nei limiti di competenza di questo Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla richiesta in oggetto e contestualmente si rilascia

### IL NULLA OSTA

**ai soli fini idraulici**, alla domanda di concessione occasionale di area demaniale per opere di



cantierizzazione per manutenzione straordinaria ponte ferrovia Reggio Emilia-Sassuolo, entrambe le sponde del **Rio Riazzone**, Foglio. 12 mappale 143 fronte in **Comune di Casalgrande** e Foglio 31 mappale 86 fronte in **Comune di Scandiano (RE)** con le seguenti prescrizioni:

- le attività che il presente Nulla Osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
- il parere positivo è accordato per l'intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche geometriche, tecniche evinte dagli elaborati progettuali presentati, che diventano parte integrante del presente Nulla Osta anche se materialmente non allegati e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
- ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio;
- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area e delle opere, sia in fase transitoria che definitiva, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alla occupazione a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali;
- sono a carico del richiedente i danni alle aree, materiali e/o mezzi oggetto di cantierizzazione in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente, e a proprie spese, alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici e non avrà nulla a pretendere dallo scrivente UT.

In particolare, per:

**1. Occupazione occasionale per opere di cantierizzazione per manutenzione straordinaria ponte ferrovia REGGIO EMILIA - SASSUOLO**

- a) Questo Ufficio non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
- b) Il richiedente si impegna a:
  - sgomberare tutte le aree che interferiscono con l'alveo del corso d'acqua **rigorosamente entro, e non oltre i 15 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di inizio delle lavorazioni in alveo**, dando priorità alle operazioni che prevedono le operazioni in alveo;
  - a informare lo scrivente UT sulla data effettiva dell'inizio dei lavori;



- accedere alle aree oggetto di cantierizzazione in alveo in condizioni ambientali favorevoli, accedendovi con apposita rampa/pista solo quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno e della sponda lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno alla sponda interessata dalla pista;
  - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori, diverse da quelli strettamente autorizzati, che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
- c) la presente concessione occasionale ha validità sino al completamento delle attività di cantierizzazione e comunque non oltre il termine del 31/08/2026, salvo proroga espressamente autorizzata da questo Ufficio;
- d) il concessionario è obbligato a posizionare in zona ben visibile, lato corso d'acqua, un cartello con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa;
- e) l'eventuale pulizia del tratto interessato dall'intervento sarà a carico del richiedente che dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni e delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. I materiali di risulta in genere non potranno essere addossati alle scarpate spondali e la fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dal ciglio della sponda (comma f dell'art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904) che dovrà essere lasciata sgombra da materiali e mezzi d'opera. I prodotti di risulta dovranno essere immediatamente asportati e conferiti altrove per evitare che gli stessi, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possano venire trasportati dalla corrente fluviale;
- f) al termine di ogni giornata lavorativa materiali ed attrezzature costituenti potenziale ostacolo al fluire delle acque dovranno essere portati al di fuori dell'alveo, in zona non allagabili dalle possibili morbide del corso d'acqua;
- g) in corso di evento di piena e di emissione di allerta meteo ARANCIONE o ROSSA nella zona d'intervento da parte della Regione Emilia-Romagna:
- le lavorazioni all'interno del corso d'acqua dovranno essere interrotte non appena i livelli idrici raggiungono valori incompatibili per la sicurezza del personale;
  - in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo

- eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua;
- gli eventuali mezzi e materiali utilizzati dovranno essere allontanati dall'alveo;
  - dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di rischio idraulico nel tratto interessato;
  - in caso di emergenza dovrà essere garantita la pronta disponibilità di una squadra (h24/7) dotata di mezzi meccanici tali da garantire l'allontanamento dell'eventuale materiale fluitato nell'ambito del cantiere e dovranno essere comunicati i contatti del relativo referente;
  - si dovrà provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbe costituire materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e per le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
  - dovranno essere rimosse dall'alveo tutte le opere provvisorie che riducono la sezione di deflusso; nel caso in cui tali opere risultino di difficile rimozione, le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in modo da non costituire materiale flottante;
- h) l'accesso e l'uso del cantiere dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua del richiedente. Per tutta la durata dei lavori, dovrà essere predisposta e mantenuta a cura e spese del richiedente apposita segnaletica volta a limitare l'accesso all'alveo ai soli mezzi autorizzati;
- i) il richiedente è obbligato a seguire quanto dichiarato nell'elaborato denominato "*Procedura della gestione dell'allerta meteo*" e tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini di Allerta Meteo rilasciati dagli organi preposti (da parte della Regione Emilia-Romagna, reperibili presso i siti ufficiali, attualmente disponibile al seguente <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>);
- j) dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento, anche in considerazione del fatto che i lavori oggetto della presente richiesta ricadono all'interno dell'area di deflusso della piena e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
- k) a lavori ultimati il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla rimozione del cantiere (ivi compreso le rampe e le piste utilizzate dai mezzi di lavoro) al ripristino a regola d'arte delle sponde, dell'alveo, delle eventuali opere idrauliche interferenti con le lavorazioni, dei luoghi e di eventuali danni arrecati alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta.

## **2. Difesa longitudinale e del fondo realizzata con massi ciclopici**

- a) specificatamente alle caratteristiche geometriche, tecniche evinte dagli elaborati allegati all'istanza (che diventano parte integrante del presente Nulla Osta), **si richiama, per quanto applicabile e adattabile**, le tipologia di difesa longitudinali e trasversali contenute nella Direttiva PAI a garanzia della stabilità strutturale dell'opera stessa;
- b) la fondazione dell'opera dovrà essere realizzata alla profondità di almeno mt 1,50 dall'attuale fondo alveo, al fine di evitare fenomeni erosione e successivo scalzamento al piede della stessa;
- c) mentre la parte in elevazione dovrà essere eseguita garantendo la stabilità del masso ciclopico e mantenendo l'attuale allineamento con la sponda sx e dx nel tratto immediatamente a monte e valle della difesa di nuova formazione, onde evitare il restringimento della sezione idraulica del Rio Riazzone nel tratto interessato, a garanzia del regolare deflusso delle portate;
- d) dovrà essere predisposto un adeguato ammorsamento dell'opera alla sponda naturale, a garanzia della stabilità e al fine di evitare fenomeni di erosione/aggiramento legati a eventi di piena.
- e) le opere si intendono eseguite a cura e spesa del Richiedente che rimane, sotto il profilo civile e penale, unico responsabile nei confronti di terzi per eventuali danni derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
- f) si precisa che, in conformità agli elaborati progettuali pervenuti, i massi di protezione svolgeranno unicamente una funzione idraulica di protezione della sponda e del fondo. Si prescrive che non siano asportati inerti dall'alveo e che il materiale movimentato rimanga all'interno delle aree demaniali del Rio Riazzone.
- g) a lavori ultimati, il richiedente dovrà trasmettere a questo Ufficio idonea documentazione fotografica e le sezioni as-built dell'opera di difesa realizzata, al fine di consentire la verifica di conformità agli elaborati progettuali approvati e alle prescrizioni di cui al presente Nulla Osta.

Inoltre, vengono elencate le seguenti disposizioni finali:

- Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale, l'Agenzia STPC e lo scrivente Ufficio da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta;



- il richiedente è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, la manutenzione delle sezioni d'alveo (nei tratti a monte e a valle) in corrispondenza del manufatto, delle opere di difesa idraulica esistenti, l'eliminazione di tutti gli ostacoli, materiale flottante e tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Rio Riazzone. Dovrà inoltre, sempre essere garantito l'accesso alle aree demaniali adiacenti la proprietà al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Tutte le attività di manutenzione suddette devono preventivamente essere autorizzate da questo Servizio;
- l'Agenzia STPC, l'amministrazione Regionale e lo scrivente Ufficio, resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi a seguito delle lavorazioni di manutenzione e/o utilizzo del ponte sul Rio Riazzone oggetto del presente Nulla Osta.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ing. Federica Pellegrini  
(firmato digitalmente)

FM/AT      Allegato 1 – Localizzazione area demaniale  
                 Allegato 2 – Layout di Cantiere  
                 Allegato 3 – Sezione di progetto difesa longitudinale

## Allegato 1 – Localizzazione area demaniale

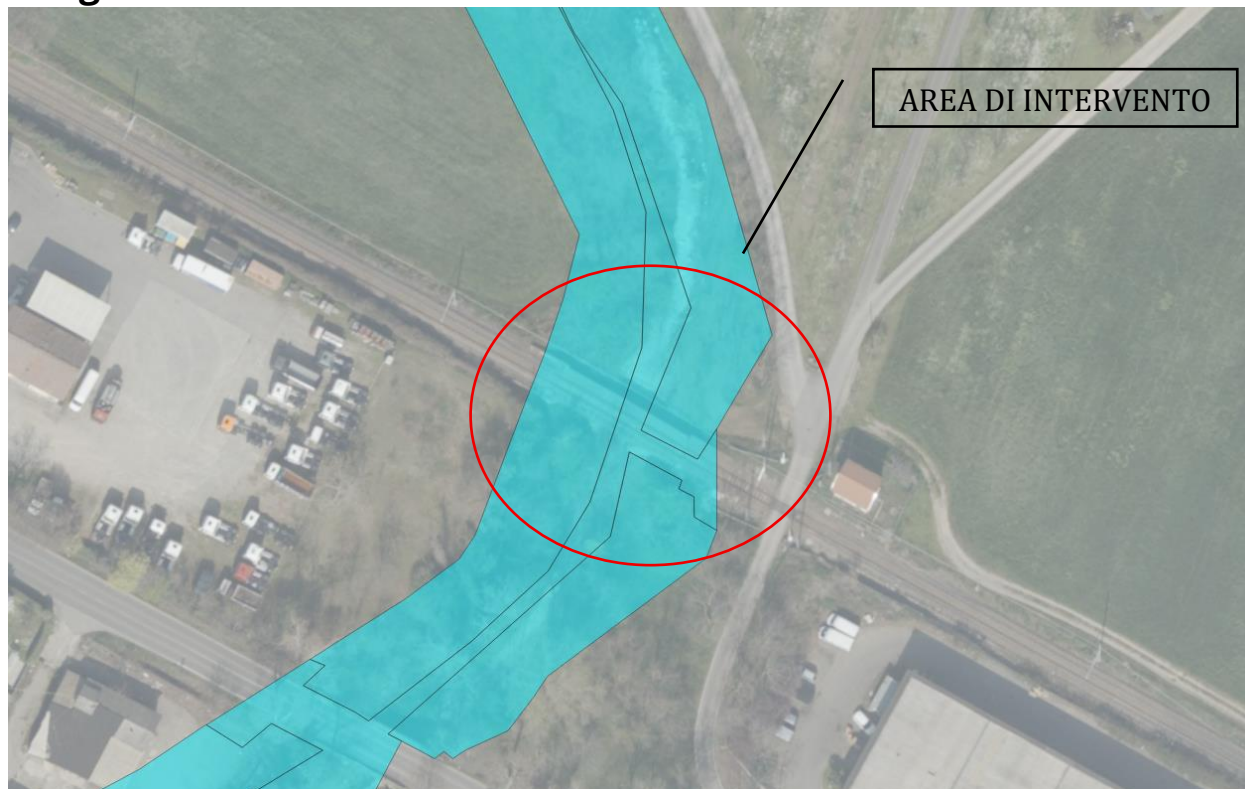
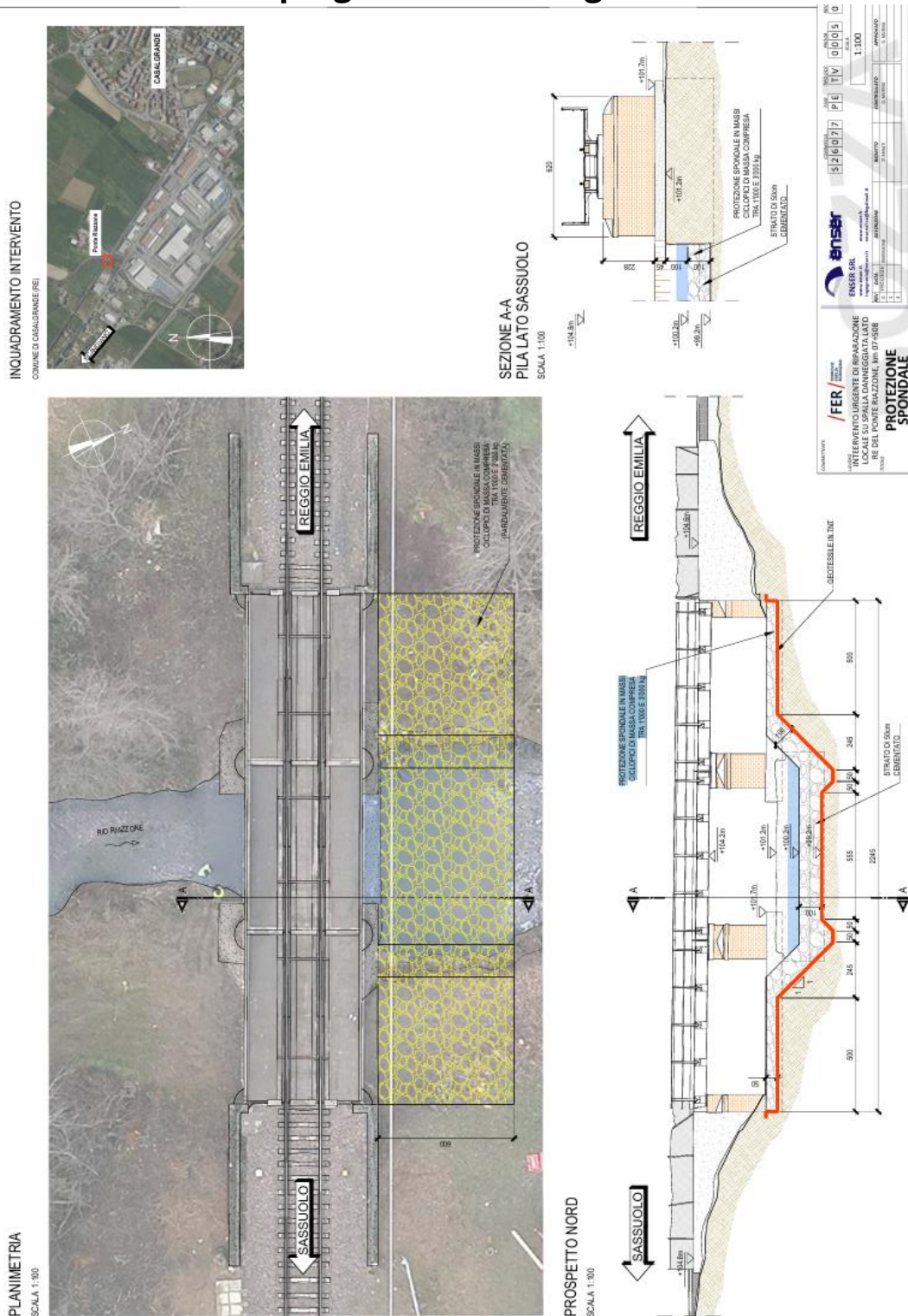


Figura 1. Limiti Area Demaniale (AZZURRO) rispetto area oggetto di Nulla Osta Idraulico

## Allegato 2 – Layout di cantiere



### Allegato 3 – Sezione di progetto difesa longitudinale



La Responsabile  
Area Demanio Idrico  
Donatella Eleonora Bandoli  
documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**